



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta dell'08/06/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 3960/2019 R.G.** promossa da:

ADRIANA CARPENTINO, nata a Alife, il 20/06/1958, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella D'ANGIOLILLO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

NONCHE' CONTRO

PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Presidente legale rappresentante *p.t.*, Avv. Giorgio Magliocca, rapp. ta e difesa a mezzo dell' Avv. Dir. Emilia TARANTINO, giusta mandato allegato in calce al presente atto e decreto di nomina n. 24 del 14/02/2020, elettivamente domiciliata per la carica in Caserta alla Via Lubich n. 6,

RESISTENTE

Oggetto: accertamento del 46% d'invalidità.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbali di causa.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 15.4.2019 la ricorrente, premesso che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile la aveva dichiarata non invalida civile, chiedeva che fosse accertato il suo grado di invalidità e il suo diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.



Si costituiva in giudizio l'INPS, a mezzo del proprio funzionario, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva riguardo all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ex L. n. 68/1999 e comunque l'infondatezza della domanda.

All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice disponeva erroneamente integrarsi il contraddittorio con la Provincia di Caserta, anziché con la Regione Campania; di talché la Provincia evocata in giudizio si costituiva il 16.4.2020, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.

Melius re perpensa, dopo un'attenta lettura degli atti e un esame approfondito della documentazione di causa, è stato concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, e la causa – ritenuta matura per la decisione - viene decisa all'esito della trattazione scritta, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

Giova premettere che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti.

È configurabile il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato secondo la Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, il cui art. 2 statuisce: *“Per collocamento mirato disabili si intende l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”*. Con questo obiettivo, predispone servizi di sostegno e di collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro. Il



collocamento mirato implica una valutazione delle capacità lavorative dei soggetti con disabilità, per garantire loro l'inserimento in un posto di lavoro idoneo.

Nello specifico sono indicate diverse tipologie di disabilità:

- 1) Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettuale con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- 2) Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- 3) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
- 4) Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
- 5) Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- 6) Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.

L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS è fondata: sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'INPS in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio, di talché la relativa domanda va rigettata.

Va detto, infatti, che l'art. 130 del d. l.vo 31-3-98 n.112 testualmente stabiliva: *“a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza”* (comma 1). *“Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello stato per tutto il territorio nazionale (comma 2)”*. *“Fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella di concessione dei benefici economici, di cui all'art- 11 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse, ed all'Inps negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1”* (comma 3).

Il tenore letterale della norma – che attribuisce all'INPS una legittimazione di carattere generale nei procedimenti giurisdizionali relativi alle provvidenze in favore degli invalidi civili- ed il principio della normale coincidenza fra soggetto legittimato a contraddire e soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (art. 81 c.p.c.) portano ad individuare nell'INPS, obbligato alla erogazione della prestazione (comma 1), il legittimato passivo, di tal che la concorrente residuale legittimazione della Regione va correttamente circoscritta ai giudizi relativi alle *“provvidenze concesse dalle Regioni stesse”* ovvero ai benefici, *“aggiuntivi”* rispetto alle provvidenze determinate con legge dello Stato, istituiti ed erogati dall'ente regionale (cfr. Cass. 6565/2004).

Dunque, il D. L.vo n. 112/1998 ha attribuito all'art. 130 la legittimazione passiva all'INPS soltanto relativamente ai procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili e non anche relativamente alla materia del collocamento obbligatorio.



Inoltre, l'art. 42 legge 326/2003 ha previsto anche la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze in relazione ai ricorsi proposti dopo il 2.10.2003.

La materia è stata, poi, oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248.

Tale disposizione ha previsto che l'Inps subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di *"invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze"* (art.10, comma 1) ed ha disposto che fino alla data stabilita con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4).

Orbene, con DPCM 30.3.2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l'Inps è subentrato con decorrenza dall'1 aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1 DPCM citato).

Invece, in ordine alla domanda relativa all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, deve rilevarsi che il cit. art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248 nulla ha innovato rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 L. 469/1997, che ha disposto il decentramento a livello regionale delle funzioni in materia di mercato e politica del lavoro e prevede che in luogo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il soggetto tenuto ad effettuare l'iscrizione degli aventi diritto al collocamento speciale è la Regione (art. 2 del decreto) e che successivamente, a far data dal 26.11.1999 tale competenza è stata trasferita alle Province.

Si condivide sul punto l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 18637/2012), che al riguardo ha così chiarito : *"Nel regime successivo a trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge; detta legittimazione passiva non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica - operante nell'ambito del ministero e non della provincia"* (cfr. in termini Cass. Sez. Lav. n. 10538/2008, nonché di recente Cass. Sez. Lav. n. 1636/2012).

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, *"deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988), attualmente la Provincia"*.

Il medesimo principio risulta applicabile dopo il ritrasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, siccome soltanto la Provincia (cui è stata



affidata la funzione) era tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge.

Per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla Regione Campania, per effetto della normativa vigente in cui la Provincia non ha alcun ruolo nella fase amministrativa dell'accertamento e della verifica dello *status* di invalidità e tenuto conto altresì che la gestione dei Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro non rientra tra le funzioni fondamentali della Provincia; la conseguenza è che anche la Provincia è sfornita della legittimazione a contraddire avverso la pretesa avanzata da parte attrice.

Infatti, con Legge 7 aprile 2014 n. 56 si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Con successivo Decreto Legislativo n.150/15 recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183"*, si è previsto all'art. 11 comma 1 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma. Tanto premesso, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania, si è stipulata apposita Convenzione, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 722 del 16/12/15.

Con la menzionata Convenzione, all'art. 5 si è statuito che spetta alla Regione Campania la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche ad esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall'art. 2.

Dunque, la gestione dei servizi per il lavoro è stata assegnata alle Regioni, sebbene essa sia stata svolta sino al 31 maggio 2018 dalla Provincia di Caserta solo in regime di avvalimento, mediante apposita convenzione; inoltre, il personale già in servizio presso i centri per l'impiego della Provincia di Caserta e dichiarato soprannumerario è stato definitivamente trasferito alle dipendenze della Regione Campania a decorrere dal 1 giugno 2018.

Per tale motivo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della sola Regione in merito alla domanda relativa all'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili per l'avviamento obbligatorio al lavoro, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente Previdenziale oggi evocato in giudizio.

Quanto all'impossibilità di conferire incarico medico-legale, va osservato che la ricorrente non ha asseverato di aver presentato specifica e valida domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici richiesti.

È noto che per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di *handicap* e di invalidità. Infatti, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi le categorie di



lavoratori disabili, da sottoporre a questo accertamento: invalidi civili, invalidi del lavoro (Inail), invalidi di guerra e per causa di servizio.

Con la circolare n. 66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili.

L'accertamento delle condizioni di disabilità, con conseguente rilascio della relazione conclusiva, previsto dall'art. 1 – comma 4 della legge 68/99 è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Questo accertamento è effettuato, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000, dalle commissioni operanti presso le ASL per il riconoscimento dell'invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall'art. 4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tale accertamento rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile e può essere effettuato anche in più fasi temporali consequenziali (accertamento in più fasi) e contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap*.

L'attività della commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/92 operante presso l'Azienda U.S.L. è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:

- della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolastico, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- del profilo socio-lavorativo della persona con disabilità attraverso l'acquisizione di notizie utili per individuare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico.

Dal 1 gennaio 2010 le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 4 della Legge 104/1992 sono integrate con un medico dell'INPS per le disposizioni introdotte dall'art. 20 del Decreto Legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009.

Il Messaggio INPS n. 3989/2011 chiarisce che, per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:

1. Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento della invalidità civile. La domanda deve essere presentata all'INPS per via telematica, direttamente o tramite i patronati e, come precisato nella Circolare INPS n. 131/2009, deve essere redatta sull'apposito specifico modello per il quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico (si tratta del modello AP74 per istante maggiorenne e AP75 per istante minore o interdetto). Sul modello di domanda devono essere riportati i dati relativi al verbale di riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile, già posseduto, mentre la copia del verbale d'invalidità deve essere presentata all'atto della visita.



2. Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile, che - come indicato nella Circolare INPS n. 131/2009, al punto 3.1 - devono presentare la domanda contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica. In questo caso, l'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità va inoltrata per via telematica all'INPS, direttamente o tramite i patronati, dopo che il medico di base o altro medico abilitato ha inviato all'INPS, sempre per via telematica, la certificazione medica finalizzata alla domanda di invalidità e rilasciato all'interessato l'attestazione dell'avvenuto invio: sul modello di domanda deve essere sbarrata la voce per il riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile e la voce *"Collocamento mirato ai sensi art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999"*.
3. Domanda di revisione delle condizioni di disabilità. La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo. Per consentire al comitato tecnico di svolgere questa funzione le Province, autorizzate dall'INPS, possono accedere alla procedura telematica INVCIV2010 unicamente per la presentazione della domanda e la visualizzazione della relazione conclusiva.

Nel caso in esame, dalla documentazione affollata al fascicolo di parte ricorrente si evince che sono state presentate due domande distinte: l'una per l'accertamento dello *status* di *handicap* ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992 e l'altra per la mera invalidità civile ex art. 2 L. 118/1971. Non vi è traccia che la ricorrente avesse presentato domanda specifica per il collocamento mirato secondo quanto poc'anzi ricostruito, attenendosi al punto 3.1 della Circolare INPS n. 131/2009.

Difatti, dai verbali di vista medica in atti si evince che non vi è stata alcuna *"diagnosi funzionale"* o alcuna elaborazione del *"profilo socio-lavorativo"* della persona (in corrispondenza delle cui voci è indicata la dizione *"omissis"*), essendosi limitata la Commissione medica a dare i seguenti esiti *"non portatore di handicap"* e *"non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore, non invalido art. 2 L. 118/1971)"* (cfr. alleg. n. 2).

Orbene, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3438/2018), che esprime un principio di ordine generale e di cui vengono dappresso riportate le motivazioni: *"Secondo l'art. 38 Costituzione, la sede naturale di attuazione del diritto dei cittadini alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è la sede amministrativa e non quella giudiziaria."*

L'Amministrazione attraverso gli enti strumentali dello Stato esercita la funzione di garanzia primaria dei diritti sociali, ed è legittimata dall'art. 38 Cost. all'accertamento dei diritti da essi garantiti, mentre la giurisdizione opera in seconda battuta come funzione di garanzia secondaria. Da tale norma fondamentale (art. 38, 4° comma Cost.) deriva l'affermazione che la domanda giudiziale deve essere sempre preceduta dalla domanda amministrativa. Dall'art. 38, 4° comma Cost. deriva, in definitiva, il principio della improponibilità della domanda giudiziale se non preceduta da domanda amministrativa;



principio di cui si fa continuamente utilizzazione in tutta la materia del processo previdenziale ed assistenziale.

Il principio di improponibilità della domanda giudiziale è stato affermato più volte e discende, appunto, dal rilievo semplice ma di fondamentale importanza che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono erogate da enti pubblici strumentali dello Stato (a norma dell'art. 38 Cost., 4° comma) sicché vi è una carenza temporanea di giurisdizione in caso di mancanza della domanda all'ente competente a riconoscere la prestazione.

Sul piano legislativo è l'art. 7 della legge 533/1973, la legge di riforma del processo del lavoro che prevede la formazione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta dell'Istituto nei 120 giorni dalla presentazione della domanda. La norma così prevede: in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto la tesi della improponibilità rilevabile in ogni stato e grado di ufficio a tutela dell'interesse pubblico" (cfr. Cass. 16592/2014, Cass. 30.1.2014 n. 2063, Cass. n.11756/2004, ove si afferma la irrilevanza della non contestazione dell'INPS essendo la improponibilità rilevabile di ufficio; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092; Cass. n. 26146/2010, Cass. sez. lav., 6 ottobre 2009, n. 21330).

Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, pure dopo l'entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali e assistenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo, un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda).

Inoltre ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa avente ad oggetto una prestazione previdenziale/assistenziale diversa, ancorché compatibile, con quella poi richiesta in sede giudiziaria essendo, viceversa necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000).

Per tale ragione, la domanda va dichiarata improponibile.

Stimasi equo compensare le spese di lite, in virtù del tenore della pronuncia, della novità delle questioni trattate, della qualità delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) Dichiarà improponibile il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 8 giugno 2020.



Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa *Federica Ronsini*

